




23 MAG. 2019

14054/19

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

R.G.N. 14741/2017

Cron. 14054

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO NOBILE

- Presidente - Ud. 10/01/2019

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Rel. Consigliere - PU

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14741-2017 proposto da:

M S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
 dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO
 CECCARELLI;

- **ricorrente** -

2019

100

contro

MM, elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA DEGLI SCIPIONI, 237, presso lo studio

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO ESENTE DATA

dell'avvocato MICHELA TONELLI, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANTONELLA PICCHIANTI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/04/2017 R.G.N.;
1224/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 412/2017, depositata il 4 aprile 2017, la Corte di appello di Firenze respingeva il reclamo di M S.p.A. e confermava la sentenza con cui il Tribunale di Siena aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società nei confronti dell'ordinanza, emessa nella fase sommaria, che aveva annullato il licenziamento per giusta causa dalla stessa intimato a MM , con lettera del 30/10/2014, per avere il dipendente scagliato un pezzo di legno lungo circa 60 cm, largo 6 e spesso 4, senza colpirlo, in direzione del collega V addetto a operazioni che per la loro elevata rumorosità ne avevano in precedenza provocato una reazione di fastidio accompagnata da espressioni offensive.
2. La Corte riteneva insussistente il fatto oggetto di contestazione disciplinare, identificato in un tentativo di lesioni volontarie, posto che, pur essendo pacifico il lancio del pezzo di legno in direzione della postazione di lavoro del collega ad oltre 10 metri di distanza, non poteva, tuttavia, considerarsi provato né che l'azione fosse oggettivamente idonea a colpire con intensità apprezzabile la persona del V , né che essa esprimesse un intento lesivo ai suoi danni, anziché un mero gesto dimostrativo di protesta: ciò che portava il giudice di appello, sul presupposto della equiparazione tra fatto materialmente insussistente e fatto sussistente ma privo del carattere della illiceità, a condividere la decisione di primo grado anche in ordine all'applicazione nel caso di specie del regime di tutela di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con cinque motivi, cui ha resistito il M con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riguardo a norme di diritto (artt. 2119, 2043, 1375 e 1175 cod. civ.; art. 1, commi 42 e 43, l. 28 giugno 2012, n. 92) e di fonte collettiva (artt. 9 e 10 C.C.N.L.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato che l'episodio oggetto della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento, pur non essendo stato produttivo di danno, rivestiva comunque il carattere della illiceità, la quale ben può essere connessa ad un fatto di natura colposa e a qualsiasi condotta contraria alla vita e all'organizzazione aziendale, e per non avere considerato - una volta accertata la illegittimità del comportamento posto in essere dal lavoratore e al fine di escluderne la punibilità con l'adozione della sanzione espulsiva - se esso potesse

rientrare nell'ambito di applicazione delle misure conservative previste dal C.C.N.L. di settore, nessuna delle quali peraltro aveva ad oggetto comportamenti contro la persona.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., in relazione all'art. 2119 cod. civ. e all'art. 1, commi 42 e 43, l. 28 giugno 2012, n. 92, la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che il datore di lavoro dovesse dimostrare che il lancio del pezzo di legno era diretto a colpire il collega e come tale dimostrazione non fosse stata conseguita, senza, tuttavia, valutare l'impossibilità di una prova attinente alla sfera puramente interna del soggetto agente e la sussistenza di sufficienti indizi per la qualificazione della condotta come ostile.

3. Con il terzo e con il quarto motivo, rispettivamente deducendo il vizio di cui all'art. 360 n. 3, con riferimento agli artt. 3 l. n. 604/1966, 2118 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., e di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la società ricorrente si duole che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla possibilità di riqualificare il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

4. Con il quinto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 42 e 43, l. n. 92/2012, la ricorrente si duole dell'applicazione della tutela reintegratoria in luogo del pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

5. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano inammissibili.

6. La società ricorrente, infatti, pur denunciando con entrambi i motivi in esame il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non indica le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 16038/2013).

7. In realtà, dietro lo schermo del vizio di cui all'art. 360 n. 3 la ricorrente propone una diversa ricostruzione dell'episodio, che ha dato origine alla contestazione disciplinare e al licenziamento, e cioè il compimento di un'attività che è certamente estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento alla Corte di legittimità ed è invece propria del giudice di merito, al quale - come ripetutamente precisato (Cass. n. 25608/2013, fra le numerose conformi) - spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova.

8. D'altra parte, la Corte di merito – svolta un'ampia e analitica indagine sulle circostanze e modalità dell'episodio, non oggetto di alcuna censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione *ratione temporis* vigente – ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo il quale "l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità" (Cass. n. 20540/2015; conformi: n. 18418/2016; n. 11322/2018).

9. Consegua da quanto sopra che anche il quinto motivo non può trovare accoglimento.

10. Quanto al terzo e al quarto, da esaminarsi congiuntamente per identità di censura, ne è palese l'infondatezza.

11. Ed invero esattamente la Corte di merito non si è pronunciata sullo specifico motivo di gravame relativo alla riqualificazione del licenziamento, intimato per giusta causa, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, avendo accertato l'insussistenza del fatto contestato.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore

(dott. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

Il Presidente

(dott. Vittorio Nobile)

Vittorio Nobile

UFFICIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,2.3..MAG..2019

3

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta